Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì, 18 aprile — Numero 91

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 25; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 53; » » 29
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettere a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 7 aprile 1921, n. 417, *che converte in legge il R. decreto 11 maggio 1920, n. 694 recante provvedimenti per la ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto 11 maggio 1920, n. 694, che autorizza il Governo del Re a concedere la costruzione della ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra.

Art. 2.

L'ammontare della sovvenzione per la ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra, resta al di fuori dei limiti d'impegno di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1919, n. 303.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 415, *che converte in legge il R. decreto del 21 settembre 1919, n. 1850, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 21 settembre 1919 n. 1850, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO-VASSALLO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto-legge 17 febbraio 1921, n. 327, *che estende alle nuove Provincie le disposizioni vigenti nel Regno per le case popolari od economiche e per l'industria edilizia.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Ritenuta la opportunità di estendere alle nuove Provincie le disposizioni vigenti nel Regno per le case popolari o economiche e per l'industria edilizia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i ministri per l'industria e il commercio, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Provvedimenti per le case popolari od economiche

CAPO I.

Istituti mutuanti - Istituti mutuanti in generale

Art. 1.

Per la costruzione e l'acquisto di case popolari o economiche nelle nuove provincie del Regno, oltrechè da privati e da Società, possono essere consentiti prestiti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano, da:

1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

2° le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito;

3° i Monti di pietà;

4° le Istituzioni pubbliche di beneficenza;

5° gli Enti morali legalmente riconosciuti;

6° le Società di mutuo soccorso legalmente costituite;

7° la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

8° gli Istituti di credito fondiario;

9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

10° la sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio istituita presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione;

11° le Società di assicurazione, l'Istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto delle pensioni per gli impiegati privati delle nuove Provincie.

Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 2.

La Cassa nazionale delle assicurazioni sociali può erogare anche nelle nuove Provincie, in prestiti per case popolari o economiche e in conferimenti al capitale della sezione autonoma pel credito edilizio, di cui all'art. 3, le somme che possono essere devolute a tali scopi entro i limiti fissati dall'art 2 del testo unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

La predetta Cassa nazionale può concedere mutui ai Comuni delle nuove Provincie per la costruzione di case popolari ed economiche, anche per conto di Istituti autonomi o di Enti morali, con le garanzie e coi privilegi che saranno stabiliti pei mutui consentiti dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio.

Art. 3.

Le disposizioni e le agevolazioni fiscali spettanti alla sezione autonoma del Credito edilizio in base al testo unico approvato con Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, troveranno analoga applicazione per tutte le operazioni della stessa sezione autonoma nel territorio delle nuove Provincie.

Anticipazioni sulle obbligazioni di credito edilizio e loro acquisto.

Art. 4

Gli Istituti di emissione e le Casse di risparmio ordinarie possono fare anticipazioni sulle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito edilizio anche in quanto queste riflettano costruzioni nel territorio delle nuove Provincie. Le Casse di risparmio ordinarie e la Cassa dei depositi e prestiti, nonché le Fondazioni, possono anche acquistare dette obbligazioni.

La facoltà di acquistare le obbligazioni emesse dalla Sezione autonoma dell'Istituto nazionale di credito della cooperazione per l'esercizio del credito edilizio, conferita a tutti gli istituti indicati nell'art. 1 del testo unico citato, singolarmente e riuniti in Consorzio, è estesa anche alle obbligazioni emesse per costruzioni nelle nuove Provincie.

Gli Enti morali, Società ed Istituti, a cui è fatto obbligo per legge di impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare come impiego le obbligazioni della Sezione.

Le obbligazioni stesse possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del valore di Borsa.

Mutui dei Comuni.

Art. 5.

Ai mutui contratti dai Comuni con gli Istituti indicati nell'art. 1 per conto proprio o per conto di Istituti autonomi per case popolari non troveranno applicazione quelle norme di legge o di statuti che limitano la facoltà di obbligarsi, in quanto le somme mutuate vengano investite per la costruzione di case popolari.

CAPO II.

Enti costruttori e mutuatari - Enti mutuatari.

Art. 6

Sono ammessi a fare operazioni di mutuo allo scopo di costruire o acquistare case popolari o economiche nelle nuove Provincie:

1° l'Unione edilizia nazionale, gli Istituti cooperativi e le Società cooperative per le case degli impiegati salariati e pensionati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, mutilati o invalidi di guerra;

2° i Comuni che provvedono direttamente alle costruzioni di case popolari;

3° gli Istituti autonomi o Enti morali che abbiano per scopo esclusivo di compiere operazioni per le case popolari;

4° le istituzioni di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri;

5° gli Enti pubblici e gli Enti morali che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati o salariati;

6° le Società cooperative (Consorzi registrati a garanzia limitata), Associazioni, Società e Fondazioni per la costruzione e l'acquisto di case popolari o economiche;

7° le Società cooperative di credito e le Società di mutuo soccorso che si uniformino alle disposizioni del presente decreto o che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilità distinte e separate per costruire o acquistare case popolari o economiche a vantaggio dei propri soci;

8° i soci delle Società menzionate nei precedenti numeri 6 e 7.

Società cooperative e di mutuo soccorso.

Art. 7.

Le Società, Associazioni e Consorzi di cui ai numeri 1 e 6 dell'articolo precedente o le sezioni per le case popolari o economiche devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale versato o restituito, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi a scopi di pubblica utilità.

Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Società predette per godere le prerogative contemplate dalle presenti disposizioni, dopo adempiute le formalità prescritte, devono essere inviati all'autorità politica provinciale, la quale li pubblicherà nel *Giornale ufficiale della Provincia*, dopo avere accertato che sono conformi alle disposizioni di legge, dandone comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio.

Disposizioni speciali per le Società di mutuo soccorso.

Art. 8.

L'approvazione delle norme statutarie della sezione speciale di una Società di mutuo soccorso, quando si tratti di Società operaia legalmente riconosciuta, dovrà seguire secondo le norme stabilite dalla legge vigente, e quando si tratti di Società autorizzata con R. decreto, sarà data pure con R. decreto. Le norme statutarie dovranno riportare anche il visto dell'autorità politica provinciale, che lo rilascerà dopo l'accertamento di cui all'ultima parte del precedente articolo e ne darà comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio.

Rifiuto del riconoscimento legale e privazione dei relativi benefici.

Art. 9.

L'autorità politica provinciale, sentito il Comitato regionale per le case popolari o economiche, qualora le Società e le sezioni costituende non risultino basate su sincere basi cooperative, può rifiutare il riconoscimento legale.

Sempre in seguito a parere del predetto Comitato, può l'autorità politica provinciale privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento le Società o le Sezioni che funzionano irregolarmente, in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle proprie norme statutarie, ed ai principî della cooperazione.

Uguali provvedimenti possono essere presi nei riguardi delle Sezioni per case popolari costituite da Società di mutuo soccorso.

Case popolari costruite dai Comuni.

Art. 10.

Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate i Comuni sono autorizzati a fondare e dotare Istituti autonomi per le case popolari, oppure provvedere alla costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di Municipi, od in economia.

I Comuni sono autorizzati, con le cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione di alberghi popolari da affittare per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

I Comuni, nella locazione di case popolari, dovranno dare la preferenza ai meno abbienti, tenendo conto al caso del numero dei membri a carico del capo famiglia.

La deliberazione del Consiglio, che sarà approvata dalle autorità di sorveglianza, dev'essere accompagnata dalla dimostrazione della esistenza delle condizioni di fatto che l'hanno determinata, nonchè del piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilità dei mezzi per effettuarla.

Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovraimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gli incendi e delle perdite per sfitti eventuali.

Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 11.

Con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, possono essere legalmente istituiti nuovi Istituti autonomi per case popolari, fondati da Comuni, da altri Enti o da privati e regolati da appositi statuti. Gli Enti predetti sono soggetti alla vigilanza dell'autorità politica provinciale secondo le direttive della presidenza del Consiglio dei ministri, d'accordo col Ministero dell'industria e del commercio.

Qualora un Comune, il quale si sia assunto il servizio delle case popolari, abbia fondato o voglia fondare un Istituto autonomo, può conferirgli tutto o parte del capitale già assegnato al servizio diretto delle case popolari. La deliberazione dove essere presa in unica lettura dal rispettivo Consiglio, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, oppure dal commissario straordinario.

Norme comuni agli Istituti autonomi e alle Società di beneficenza.

Art. 12.

Alle persone e agli Enti che concorrono alla formazione del capitale degli Istituti autonomi e delle Società di beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura del cinque per cento sulle somme effettivamente versate, non può essere riservato negli statuti altro diritto fuorchè quello del rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Istituzioni di beneficenza, quando si renda necessaria la liquidazione degli Istituti e delle Società.

Nel caso di Istituti di beneficenza che costituiscano una Sezione speciale per le case popolari o economiche, quando questa debba essere liquidata, l'avanzo del patrimonio di essa può essere assegnato, in tutto o in parte, alla Società stessa, o ad altre Istituzioni per case popolari od economiche.

Gli Istituti autonomi predetti, i corpi morali legalmente riconosciuti che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per case popolari e le Società di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro, provvedono agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, godono di tutte le facoltà e di tutti i benefici di ogni specie contenuti e richiamati nel presente decreto.

Facoltà di sostituzione o riscatto agli Istituti autonomi.

Art. 13.

Può essere data facoltà agli Istituti autonomi per le case popolari di sostituirsi, riscattandone le attività, alle Cooperative (Consorzi o Società) con organizzazione insufficiente non informate ai principii cooperativi, o che non abbiano i mezzi adeguati per condurre a termine il loro programma.

Le proposte per tali sostituzioni o riscatti saranno fatte, con la necessaria documentazione, dagli Istituti autonomi al Comitato regionale, il quale deciderà in merito, salva l'approvazione dell'autorità politica provinciale.

Facoltà consentite all'Unione edilizia nazionale.

Art. 14.

L'Unione edilizia nazionale potrà, con separata gestione, provvedere alla costruzione di case popolari o economiche anche nei centri delle nuove Provincie in cui manchino Istituti autonomi od i Comuni non vi possano provvedere.

Essa può inoltre funzionare come Ente federativo degli Enti per le case popolari, anche nelle nuove Provincie, curando nel loro interesse approvvigionamenti ed acquisti collettivi di materiali e mezzi di costruzione; stipulando contratti con fabbriche ed assumendone, ove occorra, la gestione; studiando i migliori tipi di appalto ed ove sia possibile la unificazione dei materiali e degli accessori delle costruzioni e compiendo le operazioni necessarie al migliore raggiungimento degli scopi dell'edilizia popolare.

CAPO III.

Attribuzioni dei Comuni. Opere a carico dei Comuni sulle aree destinate a costruire case popolari o economiche.

Art. 15.

Sulle aree destinate alla costruzione di case popolari o economiche che da parte delle Società, degli Istituti e dei privati contemplati nel presente decreto, il Comune ha l'obbligo di provvedere a proprie spese contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile e all'impianto per la illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico.

Concorso dei Comuni.

Art. 16.

I comuni sono autorizzati:

1° a stanziare somme nei loro bilanci per sovvenzionare Enti e Società costruttrici di case popolari ed economiche, a concorrere nella spesa di costruzione e di miglioramento di tali case, e nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli Enti e Società predette;

2° a concedere esenzioni dai dazi e da altre eventuali tasse locali;

3° a cedere per la costruzione di case popolari ed economiche, gratuitamente o a prezzo di costo, o mediante corresponsione di canone annuo, in perpetuo o per un dato numero di anni, terreni propri o espropriati a mente dell'articolo seguente.

Espropriazioni ed occupazioni temporanee.

Art. 17.

I Comuni possono ottenere dall'autorità politica provinciale, la facoltà di espropriare terreni ed immobili occorrenti per la costruzione di case popolari o economiche.

Ai comuni è fatto obbligo di accogliere le domande di espropriazioni rivolte dagli Istituti di case popolari.

Può essere anche concessa ai Comuni la facoltà di occupare temporaneamente cave, fornaci e terreni di cui l'esercizio e l'uso per ragioni di ubicazione e di convenienza economica, siano ritenuti necessari per agevolare le costruzioni degli Enti sopra indicati.

I Comuni possono ottenere altresì la facoltà di espropriare abitazioni di proprietà privata non ultimate o che si trovino in deficienti condizioni igieniche, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere alla loro ultimazione o al loro risanamento nel termine fissato.

Per le espropriazioni ed occupazioni temporanee di cui nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell'Ordinanza imperiale 16 ottobre 1914, n. 284 (B. L. I.).

Le aree fabbricabili, risultanti dalle espropriazioni, potranno essere vendute o concesse temporaneamente anche a privati.

Il maggiore valore che si realizza all'atto della vendita od alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte, sarà assegnato al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari o economiche ed alle opere edilizie di carattere igienico.

Oltre alla facoltà di occupare temporaneamente cave e fornaci a termini del 3° comma, può essere concessa ai Comuni quella di espropriarle definitivamente, quando ciò risulti necessario per agevolare la costruzione di case popolari o economiche.

Contro il diniego del Comune di occupare temporaneamente ed espropriare cave o fornaci a richiesta e per conto di Istituti, Società, Cooperative o anche privati per costruire case popolari o economiche, e contro il diniego di chiedere espropriazioni o di cedere aree è ammesso il ricorso all'autorità politica provinciale.

Tutte le facoltà di espropriazioni ed occupazioni temporanee concesse da questo articolo e dalle presenti disposizioni per la costruzione di case popolari o economiche sono estese alla costruzione di qualunque casa di abitazione, escluse quelle di lusso, che venga iniziata dopo la pubblicazione del presente decreto e compiuta entro il 30 giugno 1923.

Uffici comunali di abitazioni e denunzia di disponibilità di locali.

Art. 18.

I comuni superiori a 30.000 abitanti potranno creare uffici delle abitazioni con facoltà di sorveglianza sul mercato delle abitazioni.

A questi uffici i proprietari di case dovranno denunziare la disponibilità di locali ed i nuovi affitti entro cinque giorni dal loro verificarsi, sotto le comminatorie che saranno fissate dall'autorità politica provinciale.

CAPO IV.

Caratteri delle case popolari ed economiche, vendita, locazione, successione ed espropriazione

Art. 19.

Sono considerate popolari a tutti gli effetti del presente decreto le case costruite dagli Enti indicati dall'art. 6, che restino in proprietà inalienabile e indivisa degli Enti stessi e che abbiano le seguenti caratteristiche previste nel decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1857.

1° ogni alloggio deve:

a) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

b) essere fornito di latrina propria;

c) essere provvisto di presa di acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano un impianto completo di distribuzione dell'acqua potabile;

d) avere non più di sei vani abitabili, restando esclusi da questo numero i locali accessori e di servizio, come latrina, bagno, cucina, ingresso, ripostigli e simili.

2° la casa popolare deve inoltre soddisfare a tutte le condizioni di igiene e di salubrità richieste dai regolamenti comunali di igiene e di edilizia. Nei Comuni ove manchino i detti regolamenti si dovranno osservare quelli del Comune capoluogo della Provincia. Qualora i regolamenti locali e del capoluogo di Provincia prescrivano una graduazione di condizioni, sono obbligatorie per le case popolari le condizioni meno onerose.

Per i centri urbani con popolazione inferiore ai ventimila abitanti potranno consentirsi parziali deroghe alle disposizioni sopra

accennate dal Comitato regionale delle case popolari. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso all'autorità politica provinciale.

Le case popolari possono essere date in locazione solo agli iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, all'Istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad una Cassa distrettuale per ammalati o ad una Cassa equiparata e in genere a coloro che abbiano un reddito derivante prevalentemente dal loro lavoro e da quello dei componenti la famiglia, purchè nel complesso non sia superiore alle lire mille mensili.

Sono considerate case economiche a tutti gli effetti delle vigenti disposizioni legislative quelle costruite da Società, Consorzi od Enti che abbiano lo scopo di assegnare case ed alloggi in locazione od in vendita ai propri soci, quando rispondano alle caratteristiche sopra specificate per le case popolari; tuttavia ogni casa od alloggio da assegnarsi in vendita o in locazione al socio può raggiungere un massimo di dieci vani di abitazione, esclusi da questo numero i locali accessori e di servizio come latrine, bagno, cucina e ripostigli.

Il certificato di casa economica agli effetti della esenzione e riduzione delle imposte sul reddito dei fabbricati e di tutte le agevolazioni e facilitazioni consentite dal presente decreto viene rilasciato dal Comitato regionale in base ai progetti di costruzione. Il Comitato dovrà accertarsi che concorrano le condizioni previste da questo articolo. Dovrà inoltre riconoscere che per la qualità del materiale da impiegare, per le dimensioni degli ambienti, per le decorazioni e le opere di finimento ed in genere per il tipo adottato le case o gli alloggi da costruire rispondano a criteri di economia e non possono considerarsi di lusso.

Pagamento del prezzo di vendita delle case economiche ed assicurazioni.

Art. 20.

Il compratore può pagare il debito per l'acquisto del terreno e della casa in rate annuali, semestrali, mensili e quindicinali. Le rate comprendono l'interesse ed una quota di ammortamento del capitale, ovvero l'interesse e il premio per l'assicurazione sulla vita allo scopo di ottenere in tutto o in parte i mezzi per l'acquisto o la costruzione della casa ed in entrambi i casi l'onere ripartito dell'assicurazione per gli incendi da farsi a cura della Società costruttrice o del socio proprietario della casa.

Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al prezzo del terreno e della casa, nel periodo fino alla consegna della casa stessa, si computano nel prezzo di acquisto.

L'assicurazione sulla vita, oltre che presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, quando ne sia autorizzata per decreto Reale, si stipula presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Questi istituti sono anche autorizzati a stipulare con i compratori o costruttori di case economiche, che pagano la loro abitazione con l'ammortamento dei contratti di assicurazione temporanea aventi lo scopo di garantire alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro il periodo determinato, il pagamento delle annualità non ancora scadute.

L'assicurazione produce il suo effetto dalla sottoscrizione della polizza.

Divieto di apportare modificazioni allo stabile. Nomina di sequestratario.

Art. 21.

Sino al totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere apportate modificazioni allo stabile, nè imposte servitù senza il consenso dell'istituto mutuante; e della Società costruttrice se il socio non si è assunto il mutuo direttamente, nè potranno esservi inscritti oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla presente legge.

L'Istituto mutuante, qualora l'Ente o il socio mutuatario sia in arretrato col pagamento di una semestralità può, indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il detto Ente, la nomina di un sequestratario, il quale provvederà alla riscossione dei fitti e di ogni altro credito.

Agevolazioni agli impiegati ed operai trasferiti.

Art. 22.

Con decreto Reale saranno determinati i modi per agevolare agli impiegati ed agli operai il passaggio senza perdita della loro casa alla Società costruttrice e la risoluzione del contratto di assicurazione nei casi di necessario trasferimento.

Restituzione anticipata. Cancellazione della iscrizione ipotecaria.

Art. 23.

Il socio proprietario della casa economica ha diritto in ogni caso di rimborsare anticipatamente tutto o parte del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della casa.

Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria deve essere fatta senza spese nelle forme stabilite dalle vigenti leggi.

Assegnazione della casa fra eredi.

Art. 24.

Quando più eredi siano chiamati alla successione, la casa economica sarà assegnata a quello che offrirà il pagamento in denaro delle quote spettanti agli altri.

Se due o più fra essi facciano tale offerta, si procederà, dinanzi al giudice distrettuale del luogo dove sta la casa alla estrazione a sorte per stabilire chi debba essere preferito.

Diritto di abitazione del coniuge superstite e dei figli minorenni.

Art. 25.

Al coniuge superstite, contro il quale non sussista per colpa sua, sentenza di separazione personale passata in giudicato, è attribuito per tutta la vita il diritto di abitazione sulla casa economica, salvi i diritti che gli spettano pel presente decreto e per altre leggi.

Eguale diritto è riserbato ai figli minorenni del defunto proprietario finchè raggiungano la maggiore età.

Espropriazione forzata della casa popolare o economica.

Art. 26.

Ferme le disposizioni contenute nel presente capo IV, non si potrà procedere alla espropriazione forzata (vendita in via esecutiva) della casa popolare o economica che in mancanza di altri beni mobili o immobili fatta eccezione pei crediti previsti dal presente decreto pei crediti dell'imprenditore della costruzione e pei crediti degli operai che vi hanno lavorato.

Capo V.

Prestiti, loro garanzie e somministrazione.

Art. 27.

I prestiti indicati nel Capo I, saranno concessi contro prima ipoteca e non potranno eccedere il 75 per cento del valore accertato

degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero dell'area e dalla spesa prevista per le nuove costruzioni.

Si considerano come fatti su prima ipoteca i prestiti mediante i quali sono rimborsati i crediti già inscritti, quando per effetto di tale rimborso, l'ipoteca dell'Istituto diventi prima.

La somministrazione delle somme mutuate avrà luogo a rate, secondo il bisogno.

La prima rata non potrà essere pagata se il mutuatario non dimostri di aver erogata nella costruzione o nell'acquisto dell'area una somma corrispondente a non meno del 25 per cento della spesa prevista per la nuova costruzione, in essa compreso il valore dell'area.

Qualora concorrano speciali circostanze che affidino circa il buon esito della operazione la sezione di credito edilizio potrà consentire che la somma da erogarsi dal mutuatario sia ripartita in un numero di rate corrispondenti a quelle del mutuo. In tal caso il mutuatario per poter riscuotere le singole rate del mutuo, dovrà dar la prova di aver previamente erogato nella costruzione la corrispondente quota della somma messa a suo carico.

Tuttavia la sezione autonoma di credito edilizio presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli altri Istituti mutuanti menzionati nell'art. 1 sono autorizzati a fare mutui fino all'ammontare totale del prezzo delle costruzioni, compreso il prezzo delle aree, quando lo Stato concorra al pagamento degli interessi o quando l'Ente e il socio mutuatario offra congrue garanzie supplementari.

Ritenuta sugli stipendi.

Art. 28.

Gli impiegati o salariati di pubbliche Amministrazioni pei quali è ammessa dalle vigenti leggi la cessione di una parte dello stipendio o della mercede, hanno facoltà di delegare, con tutte le garanzie accordate dalle leggi stesse fino alla metà dello stipendio o della mercede per il pagamento di quote di prezzo o della pigione di case popolari o economiche costruite da Enti e società menzionati nell'art. 6. L'importo della cessione sarà ritenuto sulle rate di pensione fino a che non sia estinto il debito.

La delegazione può essere fatta a favore dei predetti Enti e società, degli Istituti mutuanti e di quelli di assicurazioni per il pagamento del premio di assicurazione quando con la polizza si ottenga un mutuo da servire per il pagamento della casa.

Alla delegazione per il pagamento del prezzo o della pigione di case popolari o economiche non può prevalere altra successiva cessione, e sulla corrispondente ritenuta non sono ammessi pignoramenti o sequestri.

In nessun caso le delegazioni e le cessioni possono per qualsiasi titolo superare nel loro totale, la metà dello stipendio o della mercede.

Cessioni di aree demaniali.

Art. 29.

Terreni demaniali siti nelle nuove Provincie, possono essere venduti a trattative private ad Istituti e Società menzionati nell'art. 6, secondo le norme colà vigenti.

Capo VI.

Agevolazioni fiscali.
Esenzioni e riduzioni di tasse.

Art. 30.

Sono ridotte al quarto di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi, le tasse sugli atti costitutivi e modificativi delle Società per azioni, Cooperative, dei Consorzi economici registrati a garanzia limitata, delle Società a garanzia limitata, delle Società di mutuo soccorso indicate nell'art. 6, sulle delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee sociali sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dalle Società stesse, sulle inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunzi ufficiali, sui contratti di prestito, e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni di ogni specie nei pubblici libri.

Sono parimenti ridotte al quarto le tasse di registro, di iscrizione e trascrizione di diritti reali, le tasse scalari, di trasferimento per gli atti di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari o economiche; quelle sui contratti di lavoro per la costruzione e la manutenzione delle dette case; quella sui contratti di assicurazione sulla vita o sulla loro cessione, a garanzia della casa.

La tassa di trasferimento con relativa addizionale pagata dalle Società e dagli Enti di cui all'art. 6, in ragione normale per l'acquisto delle aree, è ridotta alla misura di favore del presente articolo quando sulle aree acquistate siano costruite le case nelle condizioni previste dalla legge. In tal caso, sarà rimborsata la eccedenza della tassa pagata. Il rimborso della detta eccedenza di tassa dovrà essere chiesto dalla Società o dall'Ente nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa costruita.

Agli atti complementari di mutuo rappresentanti la differenza fra le somme date originariamente dagli Enti sovventori di cui al l'art. 1 e il costo reale della costruzione sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel primo capoverso del presente articolo.

Sono esenti dalla tassa di bollo le cambiali che la sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio potrà emettere in corrispondenza di conti correnti con garanzia ipotecaria. Tali cambiali debbono contenere uno specifico riferimento al contratto di conto corrente ipotecario per cui vengono emesse, nonchè il riferimento al presente articolo, e non potranno essere girate dagli Istituti di credito presso i quali vengono riscontate.

Nella stessa misura nella quale spetterà la riduzione della tassa di trasferimento per la compra-vendita di un immobile spetterà la riduzione dell'imposta sull'aumento di valore.

Lo stesso favore godranno nelle tasse di registro ed ipotecarie che fossero successivamente introdotte secondo le disposizioni dell'art. 44 del testo unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, modificato dall'art. 2 del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16.

Le stesse riduzioni si intendono accordate nei riguardi delle tasse di registro ed ipotecarie che fossero in seguito introdotte.

Sarà in ogni caso dovuta la competenza di bollo di L. 2,10 sopra ogni foglio dei relativi contratti.

Riduzione della tassa per l'acquisto di aree

Art. 31.

Alle aree ed alle case indicate nella prima parte dell'art. 16 saranno applicate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 30 e nell'art. 34 del presente decreto. Quando tali aree venissero poi destinate a fini diversi da quelli stabiliti dal presente decreto, o lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dal l'acquisto, dovrà essere eseguito il pagamento integrale della tassa.

Esenzione dalla tassa di mano morta.

Art. 32.

Gli Istituti autonomi e gli Enti morali per la costruzione e l'acquisto di case popolari o economiche e l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione sono esenti dalla tassa d'equivalente (mano morta).

Esenzione da imposte.

Art. 33.

Sono esenti dall'imposta sulle rendite e addizionali gli interessi

dei mutui concessi dagli Enti di cui all'art. 1 a tenore e pei fini del presente decreto.

Sono inoltre esenti da qualsiasi imposta gli utili di gestione corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni degli Istituti e delle Società cooperative, Società a garanzia limitata, o Consorzi registrati a garanzia limitata, o Società per azioni e di mutuo soccorso o degli Istituti autonomi per case popolari o economiche.

L'esenzione dalla imposta sulle rendite e addizionali è applicabile agli interessi dei mutui concessi anche da Società a privati per la costruzione di case popolari od economiche.

Art. 34.

Le case popolari o economiche fruiscono per venti anni della esenzione dalle imposte erariali e dalle sovraimposte provinciali e comunali (imposta casatico classi, imposta casatico pigioni, imposta del 5 per cento sugli edifici temporaneamente esenti e relative addizionali provinciali o comunali, nonchè da ogni altra imposta sui fabbricati da chiunque o comunque da imporsi) a condizione:

1° che le case corrispondano alle caratteristiche stabilite dall'art. 19 del presente decreto e appartengano ad Enti e Società indicati all'art. 6 od ai loro soci;

2° che i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione o vendute, non siano proprietari nello stesso Comune di fabbricati gravati di più di L. 50 all'anno per imposta erariale principale.

L'esenzione e riduzione delle imposte erariali e delle sovrimposte comunali e provinciali, a favore delle case popolari o economiche, sarà estesa ai locali di carattere igienico ed educativo, bagni, asili per lattanti, case per bambini, dopo scuola, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura, nonchè ai locali adibiti a pubblici esercizi per provvedere ai bisogni degli inquilini, eccettuati quelli esclusivamente destinati a spaccio di bevande alcooliche, e purchè il reddito effettivo o presunto di tali locali non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato. In caso diverso la esenzione rimarrà limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione, o che abbia i caratteri delle case popolari o economiche.

Per le costruzioni di alberghi popolari e dormitori pubblici, fatte da Comuni o da Enti morali, l'esenzione dalle imposte sui fabbricati è pure di venti anni.

Qualora alla scadenza del ventennio, di cui al primo comma del presente articolo, sia accertato il loro deprezzamento, nella misura e nella forma del successivo art. 42, le case popolari o economiche iniziate entro un anno dal 1° gennaio 1921 e completate entro il 30 giugno 1923 godranno dell'esenzione per altri cinque anni.

Perdita della concessione nei riguardi tributari.

Art. 35.

Qualora, per trasformazione o ingrandimento, la casa perda il carattere di popolare o economica, le concessioni nei riguardi tributari cesseranno di pieno diritto dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni e gli ingrandimenti.

Qualora la Società per le case popolari, o coloro ai quali le case sono state assegnate, le destinassero a fini differenti da quelli indicati nel presente decreto, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari, e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'erario con privilegio tanto sul patrimonio della Società, quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dell'Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'erario da questo articolo.

TITOLO II.

Case popolari costruite da industriali e case rurali.

Esenzione dall'imposta e dalle sovraimposte delle case popolari costruite da industriali e case rurali.

Art. 36.

La esenzione di cui all'art. 34 del presente decreto è estesa, con le norme e con le guarentigie che saranno fissate dall'autorità politica provinciale alle case popolari costruite da industriali, da proprietari e conduttori di terreno da essi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, ovvero date in affitto ai propri dipendenti impiegati, operai, coltivatori.

Fabbricati rurali.

Art. 37.

I fabbricati rurali e cioè le costruzioni rurali coi loro accessori e le aree dagli stessi occupate saranno esenti dalle imposte erariali e sovraimposte di ogni genere (addizionali) quanto appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano destinate all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra.

La esenzione dalla imposta spetterà nei limiti ed alle condizioni previsti all'art. 42, che vengono applicati alle suddette costruzioni.

La presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie) di concerto col ministro delle finanze e dell'agricoltura fisserà le modalità relative all'applicazione di questo articolo.

Mutui per fabbricati rurali.

Art. 38.

Per agevolare la costruzione dei fabbricati rurali o il loro adattamento a migliori condizioni igieniche, gli Istituti di cui all'art. 1 sono autorizzati a concedere prestiti ammortizzabili nei limiti e alle condizioni da stabilirsi dall'autorità politica provinciale.

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteca sui fabbricati e sull'area da essi occupata.

Se l'area sia ipotecata, in caso di espropriazione o di vendita in via eccezionale il mutuante potrà, senza pregiudizio della efficacia della iscrizione ipotecaria a proprio favore, far separare dal prezzo la parte corrispondente alle costruzioni, sino alla concorrenza della minor somma fra lo speso e il migliorato.

Le somme dovute agli Istituti mutuanti, per ammortamento di capitale, per interessi e accessori, saranno riscosse secondo le forme e con i privilegi consentiti per la riscossione delle imposte dirette nelle nuove Provincie.

TITOLO III.

Provvedimenti per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà di altri edifici ad uso di abitazione, case di abitazione costruite entro un quinquennio.

Art. 39.

Alle case di abitazione, che saranno costruite entro un quinquennio dalla entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili le esenzioni e riduzioni previste negli articoli seguenti.

Riduzione di tasse per case nuove e per le compre-vendite.

Art. 40.

Per le compre-vendite che saranno stipulate dopo la pubblicazione del presente decreto, la tassa di trasferimento con relativa addizionale e le eventuali imposte sull'aumento di valore degli immobili sono ridotte ad un quarto della misura ordinaria limitatamente al primo trasferimento che avvenga non oltre quattro anni dal giorno in cui la casa è stata dichiarata abitabile o che sia stata effettivamente abitata.

La stessa riduzione è estesa alle tasse di iscrizione, alle tasse percentuali e graduali relative alle ipoteche assunte dall'acquirente ed ai mutui, da esso contratti per l'estinzione totale o parziale del prezzo, e stipulati contestualmente o nel termine di quattro anni dalla data del contratto di compra-vendita.

Riduzione di tasse per le compre-vendite di aree fabbricabili e pei prestiti per nuove costruzioni.

Art. 41.

Le ordinarie tasse di trasferimento, addizionali ed imposta sull'aumento di valore dovute sulle compre-vendite di aree fabbricabili e le ordinarie tasse percentuali o graduali dovute sui contratti a prestito per la costruzione di case o per l'iscrizione o cancellazione delle relative ipoteche saranno ridotte alla misura di favore di cui al presente articolo, quando sulle aree fabbricabili siano costruite ed ultimate le case nel termine previsto dall'art. 39. La presente disposizione è applicabile agli acquisti di aree e ai prestiti che saranno stipulati dopo la pubblicazione del presente decreto.

Il rimborso dell'eccedenza di tasse dovrà essere richiesto nel termine di decadenza di sei mesi dalla data di dichiarazione di abitabilità.

È pure ammesso il rimborso parziale delle tasse in proporzione della estensione del suolo sul quale furono in parte eseguite ed ultimate le nuove costruzioni di case, e della area adiacente per una estensione non maggiore del doppio dell'area coperta dal fabbricato.

Esenzione e riduzione dalle imposte e dalle sovrimposte.

Art. 42.

Le case di abitazione, escluse quelle di lusso, la cui costruzione si è iniziata entro un anno dal 1° gennaio 1921 e completata entro il 30 giugno 1923 godono per dieci anni della esenzione dalle imposte e sovraimposte di cui all'art. 34.

La esenzione sarà inoltre prorogata d'un congruo numero di anni, tenendo conto dell'eventuale deprezzamento dell'immobile che si verifichi per mutate condizioni di mercato alla scadenza dei dieci anni predetti.

Chiunque intenda, col beneficio sopra accennato garantirsi dall'a temuta alea delle svalutazioni, dovrà entro sei mesi dall'inizio dei lavori darne avviso all'autorità provinciale di finanza.

La stessa curerà che, a mezzo di funzionari tecnici dello Stato venga accertato il costo di costruzione del fabbricato in base ai prezzi correnti per gli elementi principali della costruzione.

L'accertamento avrà luogo in contraddittorio con il proprietario od i suoi incaricati ed in caso di divergenze deciderà in modo definitivo l'autorità politica provinciale, contro la cui decisione non è ammesso reclamo.

Alla scadenza dei dieci anni di esenzione chi sarà in quel momento proprietario del fabbricato potrà chiedere all'autorità provinciale di finanza, che si eseguisca il nuovo accertamento; e questo avrà luogo nei modi e nelle forme di cui sopra, tenendo distintamente conto delle variazioni avvenute negli elementi principali del costo di costruzione e del valore locativo degli immobili alla scadenza predetta.

Quando, sia dall'una sia dall'altra delle nuove valutazioni, risulti che lo stabile è deprezzato di almeno un quinto in confronto del primitivo accertamento sarà prorogata l'esenzione dalle imposte e sovraimposte per un secondo decennio.

La proroga potrà essere, a suo tempo, rinnovata per altri cinque anni sempre che si accerti, con le stesse norme, che persista un deprezzamento dello stabile di almeno un quinto in confronto al primitivo apprezzamento compiuto al momento della costruzione.

Agli effetti delle proroghe non si terrà conto nel determinare il nuovo valore dell'edifizio, del deprezzamento dovuto a trascurata manutenzione, ed a sinistri o danni; nè dei miglioramenti arrecati dai lavori straordinari dopo la costruzione.

Non perderanno il beneficio dell'esenzione i fabbricati quando il pianterreno e il sotterraneo siano adibiti o affittati per bottega, magazzino, esercizi industriali, cantina e simili purchè il reddito effettivo o presunto dei locali a pianterreno o sotterraneo non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato. In caso diverso la esenzione rimarrà limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.

La Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie) è autorizzata ad emanare, su proposta delle autorità politiche provinciali, di concerto coi ministri dell'industria e del commercio e delle finanze, le disposizioni tutte occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

Riduzione di tasse sui contratti di appalto.

Art. 43.

La tassa graduale o quella eventuale di registro sui contratti di appalto per costruzioni, ampliamento e restauro di case ed altri fabbricati, ad uso di abitazione, è ridotta ad un quarto della misura normale, e trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la presentazione pel pagamento immediato (virtuale) della tassa (denuncia all'ufficio di commisurazione o delle imposte), e il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

La riduzione alla misura di favore non è ammessa per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata ed ai contraenti incombe l'obbligo di provare la data della stipulazione del contratto mediante attestazione notarile dell'avvenuta sottoscrizione.

Riduzione della tassa sulle compre-vendite in seguito a precedente trasferimento. - Agevolazioni doganali e fiscali.

Art. 44.

È ridotta a metà l'ordinaria tassa di trasferimento con le relative addizionali ed eventualmente ove sussista anche l'imposta sull'aumento di valore degli immobili, dovuta sulle compre-vendite di case, stipulate entro il triennio da un precedente trasferimento degli stessi beni a titolo oneroso. La riduzione è limitata al valore tassato nel precedente trasferimento.

Il Ministero delle finanze, d'accordo con quello dell'industria e commercio, può accordare l'esenzione dai dazi di importazione pei materiali di costruzione che servano a case di abitazione nelle nuove Provincie, escluse quelle di lusso, da iniziarsi entro un anno dal 1° gennaio 1921 e da completarsi entro il 30 giugno 1923 in conformità alle modalità e cautele che saranno emanate per le altre Provincie del Regno.

Agli atti ed alle operazioni dirette a raggiungere gli scopi contemplati dal presente decreto, ove debbano essere assoggettati all

leggi fiscali vigenti nei vecchi territori del Regno, saranno applicate le esenzioni e riduzioni di tasse ed imposte portate dal testo unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2318, modificato dal R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16.

TITOLO IV.

Commissione centrale
Comitati per le case popolari — Vigilanza.

—

Commissione centrale
Comitato ed ufficio permanente.

Art. 45.

Le autorità politiche provinciali potranno delegare, per la rispettiva regione, alla Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia, con sede a Roma, un proprio rappresentante, dopo aver sentito le associazioni degli ingegneri ed architetti, le organizzazioni industriali e le organizzazioni operaie in materia edilizia.

Attribuzioni della Commissione centrale.

Art. 46.

La Commissione centrale per le case popolari o economiche e per le industrie edilizie istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, si metterà in rapporto coi Comitati regionali di cui all'articolo seguente.

Comitati regionali.

Art. 47.

Nelle nuove Provincie saranno costituiti, a cura dell'autorità politica provinciale, Comitati per le case popolari composti di rappresentanti in numero non minore di cinque e non maggiore di nove membri, scelti fra le persone che si occupano di cooperazione, di edilizia o di igiene con una rappresentanza di organizzazioni operaie. Ove esista un Istituto autonomo per le case popolari, il suo Consiglio d'amministrazione potrà essere incaricato delle funzioni di Comitato regionale a norma del presente decreto.

Le autorità politiche provinciali daranno comunicazione della costituzione dei Comitati alla presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie) che ne informerà il Ministero per l'industria e per il commercio.

La sede dei Comitati sarà determinata dalle autorità politiche provinciali.

Attribuzioni dei Comitati regionali.
Ricorso contro l'autorità di imposta.

Art. 48.

I Comitati regionali hanno il compito d'incoraggiare la costituzione di Società per case popolari, le costruzioni di case sane ed a buon mercato, sia da parte di privati che di Società, per la locazione o la vendita a persone poco agiate, di promuovere l'igiene delle case.

È deferita ai Comitati regionali l'approvazione preventiva dei progetti di case popolari o economiche che devono essere costruite nell'ambito della loro circoscrizione da Istituti e da Cooperative. Il Comitato ha anche facoltà di sorvegliare la esatta esecuzione dei progetti e di assicurarsi della buona tenuta delle case sia da parte dei proprietari, sia degli inquilini.

In particolare spetta al Comitato regionale per le case popolari, di accertare se le case popolari o economiche rispondano alle condizioni di legge rilasciando un apposito certificato da presentare all'autorità di imposta.

Qualora l'autorità di imposta ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari o economiche, comunicherà all'interessato questa sua decisione motivata, contro la quale potrà presentarsi ricorso, in via amministrativa, all'autorità politica provinciale.

Comitati locali.

Art. 49.

Nei Comuni ove si costruiscono case popolari o economiche possono essere istituiti Comitati locali con le funzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Vigilanza

Art. 50.

Alle autorità politiche provinciali è demandata la vigilanza sulla applicazione della presente legge, che dovrà essere esercitata anche mediante ispezioni sulle Società ed Enti per costruzioni di case popolari ed economiche.

TITOLO V.

Enti morali e Società cooperative preesistenti al presente decreto.

Art. 51.

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili anche agli Enti morali ed alle Società cooperative costituite localmente prima della pubblicazione del presente decreto, purchè si conformino alle norme in esso stabilite.

Norma esecutiva.

Art. 52.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite dalle autorità politiche provinciali e dovranno essere approvate dalla presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie), sentito il Ministero dell'industria e del commercio.

Mutui della Cassa depositi e prestiti e contributi dello Stato.

Art. 53.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sarà provveduto ad autorizzare e disciplinare la concessione di mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di case popolari o economiche nelle nuove Provincie e la concessione di un contributo da parte dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui suddetti e su quelli di cui all'art. 1.

Disposizioni finali.

Art. 54.

Nei riguardi delle nuove costruzioni sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 430, *che proroga la validità delle disposizioni di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 26 settembre 1920, n. 1343, circa l'importazione nel Regno in esenzione da dazio doganale della carta da giornali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali, approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577;

Visti i nostri decreti 21 ottobre 1919, n. 1890; 26 dicembre 1919, n. 2467; 5 giugno 1920, n. 810; 26 settembre 1920, n. 1343, e 26 dicembre 1920, n. 1870;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata al 31 luglio 1921, e a datare dal 1° aprile 1921, la validità delle disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 26 settembre 1920, n. 1343, circa l'importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, della carta da giornali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — BONOMI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 433, *che stabilisce la registrazione gratuita per i contratti già stipulati o da stipulare in esecuzione dell'art. 2 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, contenente disposizioni per il commercio e l'aumento eccessivo dei prezzi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro delle finanze di concerto col ministro del tesoro e col commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contratti da stipulare in esecuzione dell'articolo 2 della legge 30 settembre 1920, n. 1349 si considerano conclusi nell'interesse esclusivo dello Stato e saranno registrati gratuitamente in conformità dell'art. 145 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Eguale beneficio è esteso ai contratti già stipulati in virtù della suddetta legge, purchè siano presentati per la registrazione entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 13 marzo 1921, n. 341, *che apporta modificazioni alle disposizioni vigenti per il personale delle ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In via provvisoria, e fino a che non sia stato provveduto alla emanazione di un nuovo regolamento per il personale delle ferrovie dello Stato, vengono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1921, il personale dei gradi dal 3 al 16 stabile ed in prova addetto a ciascun servizio ed unità speciale formerà ruolo organico a sè e vi sarà inscritto per grado, qualifica ed anzianità, quali risultano dai ruoli finora in vigore, che per ogni altro effetto cesseranno di avere valore.

Le promozioni di grado e gli aumenti anticipati di stipendio saranno conferiti separatamente per ciascun servizio, unità o gruppi di personale, come è indicato nei seguenti articoli.

Il Consiglio di amministrazione ripartirà fra i diversi servizi,

unità e gruppi il numero complessivo dei posti di organico, stabiliti in ciascun ruolo per ciascun grado e qualifica.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1921 resta soppressa per gli agenti dal grado 7° al 16° incluso la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o paga.

Art. 4.

Le promozioni di grado con decorrenza 1° gennaio 1921 e quelle successive fino alla emanazione del nuovo regolamento del personale, che in conformità alle disposizioni vigenti, dovrebbero essere assegnate per « maggior merito », per « merito » o per « anzianità », saranno invece conferite, secondo la progressione stabilita dall'attuale regolamento del personale:

a) per il personale dei gradi dal 6° al 4° inclusi, a scelta fra gli agenti più meritevoli tenuto conto anche della anzianità, in base alle designazioni della competente Commissione di avanzamento;

b) per il personale dei gradi dal 7° al 16° inclusi, agli agenti riconosciuti « meritevoli » dalle competenti Commissioni di avanzamento, seguendo l'ordine di anzianità, nei singoli elenchi di cui all'art. 12.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione stabilirà, di volta in volta, per le qualifiche di prima assunzione nel personale degli uffici, quale sia il numero dei posti vacanti da coprire mediante pubblico concorso e quale quello da coprire mediante promozione di agenti già in servizio e ciò senza tener conto delle quote fissate per le singole qualifiche dal regolamento in vigore.

Art. 6.

Le Commissioni di avanzamento, di cui al precedente articolo 4, sono istituite:

a) presso le Divisioni compartimentali del movimento e traffico, del materiale e trazione dei lavori;

b) presso le Divisioni speciali dei lavori e presso le officine di grande riparazione del materiale e trazione;

c) presso il capo compartimento di Palermo per il gruppo di personale appartenente alle Ferrovie secondarie sicule e presso il capo della Delegazione di Cagliari per il gruppo di personale delle Ferrovie sarde dello Stato;

d) presso i servizi ed unità speciali.

È inoltre istituita una Commissione superiore di avanzamento presso la Direzione generale.

Art. 7.

Le Commissioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 sono presiedute dal capo della divisione, e sono composte dei funzionari di grado 4°, 5° e 6° aventi la dirigenza di uffici divisionali, dei capi delle sezioni distaccate per quanto riguarda il servizio lavori, e dei dirigenti i riparti di ispezione, per quanto riguarda i servizi movimento e traffico e materiale e trazione.

Art. 8.

Le Commissioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 sono presiedute dal capo della divisione speciale lavori e dal capo dell'officina, e sono composte dai diversi funzionari dirigenti riparti e uffici, come sarà indicato dal rispettivo capo servizio.

Art. 9.

Le Commissioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 sono presiedute rispettivamente dal capo compartimento di Palermo e dal capo della delegazione di Cagliari e sono composte:

per le ferrovie secondarie Sicule, del direttore dell'esercizio, del suo sostituto e dei funzionari dirigenti le zone di esercizio;

per le ferrovie Sarde dello Stato, dei capi degli uffici della delegazione, dei capi delle sezioni lavori e dei capi dei riparti distaccati del movimento e traffico e del materiale e trazione.

Art. 10.

Le Commissioni di cui alla lettera *d*) dell'art. 6 sono presiedute dal capo del servizio e dell'unità speciale, e si compongono:

Per ogni servizio dell'esercizio:

dei sotto capi servizio;

dei capi degli uffici centrali e di quelli degli uffici distaccati che saranno indicati dal direttore generale;

dei capi delle divisioni compartimentali;

dei capi delle divisioni speciali per il servizio lavori;

dei capi divisione delle officine di grande riparazione per il servizio materiale e trazione.

Per il servizio degli approvvigionamenti:

del sotto capo servizio;

dei capi dei gruppi di uffici o dei capi di uffici non raggruppati;

dei capi dei riparti d'ispezione;

Per il servizio costruzioni:

del sotto capo servizio;

dei capi degli uffici centrali e di quelli degli uffici distaccati che saranno indicati dal direttore generale.

Per l'unità speciale elettrificazione:

dei capi degli uffici centrali e distaccati che saranno indicati dal direttore generale.

Per ognuno dei rimanenti servizi:

dei sotto capi servizio e, pel servizio personale ed affari generali, anche del capo dell'Istituto sperimentale;

dei capi degli uffici centrali o di quelli distaccati;

dei capi delle sezioni interne per i servizi legale, sanitario e ragioneria.

Potranno far parte delle Commissioni per disposizione del direttore generale anche altri funzionari dei primi due gradi addetti ai servizi.

Per i provvedimenti riguardanti il personale esecutivo, i capi degli uffici centrali intervengono solo in quanto abbiano giurisdizione sugli agenti interessati.

Art. 11.

La Commissione superiore è presieduta dal direttore generale ed è composta del funzionario superiore incaricato di farne le veci, dei capi dei servizi e dell'Unità speciale elettrificazione.

Per quanto riguarda il personale delle ferrovie secondarie (Gruppo Sicilia) e quello delle Ferrovie sarde dello Stato intervengono il capo compartimento di Palermo ed il capo della Delegazione di Cagliari.

Art. 12.

Presso ciascuna sede di Commissione di avanzamento si farà, per ogni grado, e, ove ragioni di servizio lo richiedano, anche per qualifica e per specialità di attribuzioni, un elenco in ordine di anzianità degli agenti da scrutinare.

Nelle promozioni degli agenti dei gradi 4°, 5° e 6° si procederà ad una prima votazione d'idoneità al grado superiore, esaminando e discutendo, uno alla volta, secondo l'ordine di anzianità e tenuto conto del disposto dell'art. 87 del regolamento, gli agenti compresi nell'elenco suddetto, procedendo per ciascuno di essi a scrutinio segreto ed eliminando quelli che non siano stati a maggioranza di voti dichiarati meritevoli.

Si procederà poi all'assegnazione dei posti disponibili in base ai criteri di cui al comma *a*) dell'art. 4 mediante singole votazioni, per ciascuno dei posti, cominciando dal primo e procedendo secondo l'ordine di essi.

La votazione avrà luogo a scrutinio segreto, indicandosi da ciascuno dei componenti la Commissione il nome di un candidato tra quelli dichiarati meritevoli. Il posto sarà assegnato a chi avrà con-

seguita la maggioranza assoluta. Ove questa non siasi da alcuno ottenuta, si procederà a ballottaggio fra i due concorrenti che abbiano avuto il maggior numero di voti, o tra un numero di concorrenti maggiore, quando ciò occorra per non escludere concorrenti che abbiano avuto voti uguali. A parità di voti nel ballottaggio, avrà la preferenza il più anziano di grado.

Per le promozioni degli agenti dei gradi 7° ed inferiori, le Commissioni di avanzamento procederanno allo scrutinio degli agenti secondo l'ordine di anzianità del ripetuto elenco, fino a designarne, come meritevoli di avanzamento, un numero sufficiente ai bisogni del servizio. I promossi saranno poi inscritti nel grado superiore seguendo l'ordine di anzianità.

Art. 13.

Le Commissioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6 designano definitivamente per la promozione gli agenti del personale esecutivo di grado inferiore al 12° eccettuati quelli appartenenti al personale tecnico ed operaio dei servizi movimento e traffico e lavori.

Dette Commissioni formulano inoltre le proposte riguardanti gli agenti del personale esecutivo pei quali le Commissioni stesse non hanno competenza di designazione definitiva.

Le stesse Commissioni provvedono pure alla preparazione delle proposte per le promozioni riguardanti il personale degli uffici e di quelli per gli aumenti anticipati di stipendio.

Art. 14.

Le Commissioni di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 6 scrutinano e designano definitivamente per la promozione gli agenti di grado inferiore al 6° che non siano già stati scrutinati e definitivamente designati dalle Commissioni di cui all'articolo precedente.

Le stesse Commissioni provvedono alla preparazione delle proposte per le promozioni e per gli aumenti anticipati degli agenti dei gradi 4°, 5° e 6°.

Art. 15.

La Commissione superiore fa la graduatoria per la promozione degli agenti di grado 4°, 5° e 6° e designa definitivamente per gli aumenti anticipati di stipendio gli agenti di grado 3°, 4°, 5° e 6°.

Art. 16.

Le promozioni nel personale esecutivo dipendente dalle Divisioni compartimentali dei servizi movimento e traffico, materiale e trazione e lavori e dalle officine di grande riparazione del materiale e trazione che, secondo l'attuale regolamento del personale, dovrebbero effettuarsi per ruoli regionali, avranno invece luogo per ogni singola Divisione e per ogni officina.

È fatta però eccezione per il personale tecnico ed operaio delle Divisioni movimento e traffico e lavori, le cui promozioni avranno luogo per servizio.

Art. 17.

I capi compartimento, per quanto riguarda il personale dipendente, inoltrano le loro proposte al servizio del Personale ed affari generali al quale detto personale sarà aggregato.

Art. 18.

Sono abolite le note informative a cominciare da quelle riguardanti il periodo dal 1° luglio 1919-30 giugno 1920.

Il giudizio delle Commissioni di avanzamento per dichiarare meritevoli di promozione i diversi agenti dovrà basarsi sulle informazioni dei superiori diretti nelle quali dovranno essere indicati i meriti e demeriti e tenendo conto delle attitudini specifiche ai singoli rami di servizio e ai posti da coprire, delle funzioni di grado superiore eventualmente disimpegnate, nonchè dei titoli di cultura e dei titoli di benemerenza che ciascun agente abbia acquistato in servizio o come combattente.

Non potrà essere dichiarato meritevole di promozione chi non abbia dato prova costante di operosità e diligenza, tenuta ottima condotta e conseguite tutte le abilitazioni che siano prescritte.

Agli agenti di grado dal 7° al 16°, esclusi dalla designazione definitiva per la promozione di grado, perchè dichiarati non meritevoli, dovrà essere data comunicazione di tale giudizio a cura del presidente della competente Commissione di avanzamento.

Gli agenti interessati potranno inoltrare sempre per via gerarchica le loro osservazioni scritte entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

a) al capo compartimento se la comunicazione è stata fatta dal presidente di una delle Commissioni divisionali di cui alla lettera *a*) dell'art. 6;

b) al capo servizio, se la comunicazione è stata fatta dal presidente della Commissione di cui alla lettera *b*) dell'art. 6;

c) al direttore generale, negli altri casi.

Il direttore generale, i capi servizio ed i capi compartimento, esperite le opportune indagini, decideranno in merito informandone gli interessati, ai quali non sarà consentito ulteriore ricorso.

Art. 19.

L'ammissione agli esami di concorso per promozioni o per passaggi di categoria, nonchè a quelli di idoneità o di abilitazione per promozione, è decisa dal funzionario designato a presiedere le Commissioni di avanzamento, secondo la competenza assegnata alle Commissioni stesse dai precedenti articoli per la designazione definitiva.

Art. 20.

A modificazione di quanto venne disposto col decreto Luogotenenziale 17 giugno 1919, n. 1129, le promozioni di grado nel personale degli uffici attribuite dal regolamento del personale al risultato di esami di concorso o di idoneità e che non sono state finora assegnate in occasione di promozioni già fatte per altri titoli regolamentari, saranno conferite agli agenti riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di cui al presente decreto.

Tali promozioni saranno riservate per le quote rispettivamente previste per ciascun grado e ruolo a tenore dello stesso regolamento ad agenti del grado immediatamente inferiore con almeno tre anni di anzianità nel grado al 1° luglio 1920, fermo restando il disposto dell'art. 249 del regolamento del personale e dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale succitato.

I posti di segretario tecnico di seconda classe (grado 10°) riservati a norma dell'articolo 46 del regolamento del personale, ai disegnatori ed assistenti tecnici di grado 10° e 11°, saranno conferiti esclusivamente agli agenti di grado 10° dichiarati meritevoli.

Il giudizio delle Commissioni che, in questo caso, sostituisce il risultato di esami, sarà formulato senza tener conto delle qualificazioni contenute nelle note informative, tenendo in particolare considerazione il lodevole esercizio di funzioni proprie del grado superiore e specialmente la dirigenza in via permanente di riparti di linea. Sarà pure tenuto conto della cultura professionale e di tutti gli altri coefficienti di cui all'art. 18.

Le designazioni delle Commissioni di avanzamento di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art 6 del presente decreto non saranno definitive ma dovranno essere rivedute e coordinate dalla Commissione superiore.

Alle promozioni di cui al presente articolo sarà assegnata la decorrenza 1° luglio 1920.

Con la stessa procedura, cogli stessi criteri e colla medesima decorrenza, saranno conferite le promozioni di risulta ai posti vacanti in conseguenza di quelle di cui al comma precedente.

Art. 21.

Dopo che sia stato provveduto come all'articolo precedente per le promozioni con decorrenza 1° luglio 1920, le promozioni nel personale degli uffici attribuite dal regolamento del personale al risultato di esami di concorso e di idoneità saranno pure conferite in

via provvisoria e fino alla emanazione del nuovo regolamento agli agenti meritevoli del grado immediatamente inferiore coi criteri e colle norme di cui agli articoli da 2 a 18 del presente decreto senza tener conto delle quote riservate alle singole qualifiche del regolamento in vigore.

Art. 22.

A partire dal 1° gennaio 1921 tutte le promozioni dei sotto capi e capi stazione di 3ª classe, a capi gestione di 2ª classe ed a capi telegrafisti di 2ª classe, di cui all'art. 98 del regolamento del personale, saranno conferite senza concorso, ma colle norme di cui ai ripetuti articoli da 2 a 18 del presente decreto.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione potrà disporre che i posti ora assegnati a qualifiche del personale ausiliario degli Uffici, i quali non possano essere coperti mediante promozioni degli agenti di grado inferiore dello stesso personale ausiliario siano ripartiti opportunamente con criteri equitativi, agli effetti delle promozioni di cui al presente decreto, fra i gradi corrispondenti del rimanente personale degli uffici.

Il direttore generale potrà disporre passaggi di servizio o di ruolo con le norme che saranno stabilite.

Art. 24.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle promozioni del personale « aggiunto ».

Art. 25.

È data facoltà al Consiglio d'amministrazione di modificare in via temporanea i limiti di età del personale già in servizio stabiliti dalle vigenti disposizioni per le promozioni, nomine od ammissioni a esami interni di concorso, di idoneità o di abilitazione.

Art. 26.

Il 3° comma dell'art. 100 del regolamento del personale è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi all'esame di concorso gli assistenti di stazione di 1ª classe i quali, alla data del provvedimento che indice il concorso, abbiano già acquistato l'abilitazione al telegrafo. Sono pure ammessi all'esame gli assistenti di stazione di 2ª classe i quali, oltre ad essere in possesso della abilitazione al telegrafo, abbiano l'anzianità di grado che sarà stabilita di volta in volta dal direttore generale in relazione alle esigenze del servizio ».

Art. 27.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 7 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, resterà in vigore fino all'applicazione del nuovo regolamento del personale.

Lo stesso trattamento stabilito dal 2° e 3° comma del predetto art. 7 per i commessi di 1ª e 2ª classe viene esteso ai capi fermata di 1ª e 2ª classe e tanto per questi quanto per i commessi di 1ª e 2ª classe il limite stabilito al 31 dicembre 1920 per il conseguimento di tutte le abilitazioni è prorogato fino all'applicazione del nuovo regolamento del personale.

Art 28

Agli articoli 161 e 163 del Regolamento del personale sono apportate le seguenti aggiunte:

Art. 161. — Aggiungere al 1° comma: « .... e per l'esercizio di funzioni elettive ».

In fine dell'articolo stesso aggiungere i due comma seguenti:

« L'agente nominato a pubbliche funzioni elettive se accetta la carica dovrà informarne subito l'Amministrazione ».

« Salvo il disposto della legge elettorale politica, quando l'esercizio del mandato non sia ritenuto dalla Amministrazione compatibile col regolare disimpegno delle attribuzioni dell'agente e coi doveri d'ufficio, l'aspettativa dovrà essere concessa su domanda dell'agente stesso o potrà anche essere disposta d'ufficio ».

In fine dell'art. 165 aggiungere il seguente comma:

« Durante l'aspettativa per esercizio di pubbliche funzioni elettive non si corrisponde stipendio o paga, ma gli interessati conservano i loro diritti agli effetti dell'anzianità e degli aumenti normali di stipendio o paga. È fatta poi salva la loro riammissione in servizio quando abbiano cessato dal mandato elettivo ».

Art. 29.

Il direttore generale provvederà ad emanare le disposizioni per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Peano — Facta.

Visto, *Il guardasigilli:* Fera.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 436, ***che stabilisce penalità per chi sottrae in qualsiasi modo farina o semola destinata alla panificazione o pastificazione ordinaria.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 27 febbraio 1921, n. 145;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi, di concerto coi ministri del tesoro e della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque vende, cede o comunque somministra per confezione di pasta fresca, di pastine secche o glutinate, di biscotti e di dolciumi, grano, farina o semola destinati alla panificazione o alla pastificazione ordinarie, o comunque sottrae detti generi a tale panificazione o pastificazione, è punito con la pena della multa di lire mille per ogni quintale o frazione di quintale di merce venduta, ceduta, somministrata o comunque sottratta.

Alla stessa pena soggiace chiunque acquista o riceve, nelle suddette circostanze, il grano, la farina o la semola, o comunque sia trovato in possesso dei detti generi.

Art. 2.

Chiunque destina farina o semola alla confezione di pane o di pasta, rispettivamente, di forma o di tipo diversi da quelli per i quali i detti generi sono stati assegnati, è punito con la multa di L. 500 per ogni quintale o frazione di quintale di merce distratta dalla sua destinazione.

Alla stessa pena soggiace chiunque destina grano alla macinazione di un tipo di farina o di semola diverso da quello per il quale il grano è stato assegnato.

Art. 3.

Il mugnaio o il fornaio che sottopone farine o semole a un tasso

di abburattamento diverso da quello prescritto nelle rispettive Provincie, e chiunque viene trovato in possesso di farine o di semole abburattate a un tasso diverso da quello prescritto, è punito con la multa di lire duecento cinquanta per ogni quintale o frazione di quintale di merce non abburattata secondo legge.

Art. 4.

Chiunque, anche per negligenza o imperizia, produce, vende o in qualsiasi modo pone in commercio pane non lavorato secondo le buone regole dell'arte e a non giusta cottura, è punito con la multa di lire cento per ogni quintale o frazione di quintale di pane indebitamente prodotto o posto in vendita.

Art. 5.

Le infrazioni previste nei precedenti articoli sono di competenza dell'intendente di finanza ai sensi dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e alle medesime si applicano le disposizioni degli articoli 42 e seguenti del citato decreto Luogotenenziale nonchè quelle degli articoli 12 e seguenti del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497, e del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1822.

È ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Art. 6.

In tutti i casi di reati contemplati dal presente decreto la Commissione annonaria provinciale, dopo la denuncia del fatto alla autorità competente a conoscere dei reati stessi ed anche prima della condanna, ordina la chiusura dei locali di vendita o la sospensione dell'esercizio per durata non minore di 15 giorni e non maggiore di sei mesi.

Si applicano le disposizioni degli articoli 7, 9, 10 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745.

Contro la decisione della Commissione provinciale annonaria non è ammesso alcun gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

Art. 7.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria in tutti i casi di reati contemplati nel presente decreto, denunciato il fatto all'autorità competente a conoscere dei reati stessi o alla Commissione provinciale annonaria, hanno facoltà di ordinare, con esecuzione immediata, la chiusura provvisoria dei locali di vendita o la sospensione dell'esercizio e il sequestro delle merci esistenti nei detti locali, trasmettendo subito i verbali relativi a tali operazioni alla Commissione provinciale annonaria per i provvedimenti definitivi.

Art. 8.

Colui che dopo una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal presente decreto commette altro reato previsto dal decreto medesimo, è punito col doppio della pena comminata per il reato commesso.

È altresì raddoppiata, in caso di recidiva, la durata di chiusura dei locali di vendita o della sospensione degli esercizi prevista dall'art. 7, rimanendo in tal caso in facoltà delle Commissioni annonarie provinciali di pronunciare anche la revoca definitiva della licenza di esercizio.

Art. 9.

Chiunque vende, pone in vendita o somministra pane a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorità competente è punito a norma dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740 ed è soggetto alle sanzioni relative alla chiusura temporanea dei locali di vendita e alla sospensione degli esercizi previste dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 428, *concernente delega di facoltà al governatore della Somalia relativamente all'affitto di terreni e fabbricati demaniali e alienazione di immobili.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' delegata al governatore della Somalia la facoltà di concedere in affitto terreni e fabbricati di proprietà demaniale e di alienare immobili il cui valore da accertarsi con perizia tecnica, non superi le lire 300.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 351. Regio decreto 24 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene sostituito l'art. 87 del vigente statuto organico della Cassa di risparmio di Forlì.

N. 357. Regio decreto 20 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene apportata modificazione al decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1906, circa la composizione del Consiglio di amministrazione del R. Istituto artistico industriale di Venezia.